C/2024/4775

29.7.2024

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

dell'11 giugno 2024

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2024/2)

(C/2024/4775)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), e in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ([2]), e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ([3]), e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione I,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ([4]), e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'efficacia e la coerente applicazione delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante fare affidamento sul riconoscimento volontario di misure che non sono soggette al riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell'Unione. In assenza di riconoscimento, una misura macroprudenziale adottata in uno Stato membro si applica esclusivamente agli enti creditizi autorizzati da tale Stato membro. Ciò può consentire agli enti creditizi di sottrarsi alla misura mediante prestiti diretti transfrontalieri oppure prestiti attraverso filiali. Il riconoscimento di misure nazionali di politica macroprudenziale può prevenire propagazioni e arbitraggio regolamentare, nonché effetti distorsivi sulla concorrenza che risulterebbero dall'applicazione di requisiti macroprudenziali differenti in relazioni alle stesse esposizioni a seconda del luogo nel quale è stabilito l'ente creditizio.

(2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ([5]) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

([1]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
([2]) GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1.
([3]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
([4]) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
([5]) Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(3) Il 12 marzo 2024, la Banca d'Italia, in qualità di autorità designata ai fini dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, ha notificato al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) l'intenzione di fissare un coefficiente settoriale della riserva a fronte del rischio sistemico in conformità all'articolo 133, paragrafo 9, di tale direttiva, per rafforzare la resilienza del settore bancario italiano agli shock non correlati al ciclo del credito, e di conseguenza la sua capacità di assorbire le perdite e sostenere l'erogazione di credito all'economia. Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) si applicherà agli enti creditizi autorizzati in Italia. Un coefficiente SyRB dello 0,5 per cento si applicherà dal 31 dicembre 2024 a tutte le esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte in Italia. Il coefficiente aumenterà all'1 per cento a partire dal 30 giugno 2025. Il coefficiente SyRB sarà riesaminato almeno ogni due anni.

(4) Il 12 marzo 2024 la Banca d'Italia, in qualità di autorità designata ai fini dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, ha fatto richiesta al CERS di raccomandare il riconoscimento della suddetta misura di politica macroprudenziale, su base individuale e consolidata, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

(5) Il riconoscimento di requisiti patrimoniali macroprudenziali attivati da autorità di altri Stati membri, su base individuale e consolidata, a prescindere dal fatto che le esposizioni rilevanti siano detenute attraverso controllate o filiali oppure risultino da prestiti diretti transfrontalieri, limita propagazioni e arbitraggio regolamentare, affronta i rischi sistemici e quindi promuove l'efficacia complessiva della politica macroprudenziale garantendo che i maggiori rischi siano affrontati non soltanto nello Stato membro che ha introdotto la SyRB ma anche negli altri Stati membri nei quali i gruppi bancari sono esposti a tali maggiori rischi. Il riconoscimento dovrebbe pertanto mirare anche a garantire che i gruppi bancari esposti a tali rischi sistemici siano sufficientemente resilienti. Pertanto, i requisiti patrimoniali macroprudenziali derivanti da una decisione di riconoscere le misure macroprudenziali di altri Stati membri dovrebbero in generale essere applicati sia su base individuale che consolidata.

(6) Per riconoscere il coefficiente SyRB italiano, come richiesto dalla Banca d'Italia, le autorità competenti interessate e/o le autorità competenti designate di un altro Stato membro possono stabilire un coefficiente SyRB in conformità agli articoli 134 e 133 della direttiva 2013/36/UE.

(7) In conformità all'articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, il riconoscimento del coefficiente SyRB italiano notificato da parte degli altri Stati membri si applicherebbe alle esposizioni situate in Italia degli enti autorizzati negli Stati membri di riconoscimento.

(8) In conformità all'articolo 133, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, un coefficiente SyRB può essere applicato su base individuale, consolidata o subconsolidata. Pertanto, il riconoscimento di un coefficiente SyRB stabilito da un altro Stato membro comporta la possibilità di applicare un coefficiente SyRB a tutte le esposizioni su base consolidata (comprese le esposizioni detenute attraverso controllate situate in un altro Stato membro).

(9) Le deviazioni dall'approccio generale dell'applicazione della misura di politica macroprudenziale italiana riconosciuta sia su base individuale che consolidata possono essere giustificate in alcuni casi, ad esempio laddove le autorità di riconoscimento ritengono che tali rischi sistemici siano già attenuati in maniera adeguata e opportuna dai requisiti macroprudenziali o microprudenziali esistenti applicati nello Stato membro nel quale il gruppo bancario è consolidato.

(10) La raccomandazione CERS/2015/2 del CERS, come modificata dalla raccomandazione CERS/2017/4 ([6]), raccomanda all'autorità competente all'attivazione di una misura macroprudenziale, al momento della presentazione di una richiesta di riconoscimento al CERS, di proporre una soglia di rilevanza al di sotto della quale l'esposizione di un prestatore individuale di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione ove la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall'autorità competente all'attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

([6]) Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).

(11) A seguito della richiesta italiana di riconoscimento della misura da parte degli altri Stati membri e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti transfrontalieri negativi, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare, che potrebbero derivare dall'attuazione della misura di politica macroprudenziale che sarà applicabile in Italia, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere anche tale misura nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2. Il Consiglio generale del CERS ha inoltre deciso di raccomandare una soglia di rilevanza specifica di 25 miliardi di euro. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura possono esentare gli enti dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni rilevanti non superano i 25 miliardi di euro. Dato che la misura da adottare in riconoscimento del coefficiente SyRB italiano notificato dovrebbe applicarsi anche su base consolidata, la somma delle esposizioni detenute attraverso filiali, prestiti diretti transfrontalieri e controllate dovrebbe essere valutata alla luce della soglia di rilevanza.

(12) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Modifiche

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1. La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è modificata aggiungendo la seguente misura:

   «Italia:

   — un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dello 0,5 per cento su tutte le esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte situate in Italia, applicabile dal 31 dicembre 2024 fino al 29 giugno 2025, che diventa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1 per cento su tutte le esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte situate in Italia, applicabile dal 30 giugno 2025.»;

2. l'allegato è modificato conformemente all'allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 giugno 2024

Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS
Francesco MAZZAFERRO

ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato aggiungendo la seguente misura:

«**Italia**:

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dello 0,5 per cento su tutte le esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte situate in Italia, applicabile dal 31 dicembre 2024 fino al 29 giugno 2025, che diventa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1 per cento su tutte le esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte situate in Italia, applicabile dal 30 giugno 2025.»;

I. Descrizione della misura

1. La misura italiana, applicata in conformità all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, consiste nell'applicazione di una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte situate in Italia di tutti gli enti creditizi autorizzati in Italia, su base individuale e consolidata.

2. Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dello 0,5 per cento si applicherà dal 31 dicembre 2024, aumentando all'1 per cento dal 30 giugno 2025.

II. Riconoscimento

3. Si raccomanda alle autorità competenti che applicano il riconoscimento di riconoscere la misura italiana applicandola alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte delle banche situate in Italia. La misura può essere riconosciuta utilizzando il seguente ambito della segnalazione COREP: Disaggregazione geografica delle esposizioni per residenza del debitore, somma delle esposizioni verso residenti italiani nella riga 170, colonna 90 della tavola COREP C 09.01 e nella riga 150, colonna 125, della tavola COREP C 09.02.

4. A seguito della richiesta della Banca d'Italia, si raccomanda che le autorità competenti riconoscano la misura italiana applicandola su base individuale e consolidata.

5. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Ciò può includere l'adozione delle misure e dei poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.

6. Si raccomanda alle autorità competenti di garantire che:

a) una misura di riconoscimento con un coefficiente dello 0,5 per cento sia applicata e rispettata a partire dal 31 dicembre 2024 fino al 29 giugno 2025:

b) una misura di riconoscimento con un coefficiente dell'1 per cento sia applicata e rispettata a partire dal 30 giugno 2025.

III. Soglia di rilevanza

7. La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica basata sulle esposizioni situate in Italia. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono esentare gli enti creditizi dal requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni rilevanti non superano la soglia di rilevanza di 25 miliardi di euro, che corrisponde approssimativamente all'1 per cento di tutte le esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte situate in Italia. Per individuare le rilevanti esposizioni che dovrebbero essere incluse nel calcolo delle esposizioni valutate alla luce della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero tenere conto, come minimo, delle esposizioni nel seguente ambito di applicazione della segnalazione COREP: Disaggregazione geografica delle esposizioni per residenza del debitore, somma delle esposizioni verso residenti italiani nella riga 170, colonna 10 della tavola COREP C09.01 e nella riga 150, colonna 10, della tavola COREP C09.02.

8. Tutte le esposizioni detenute attraverso filiali, prestiti diretti transfrontalieri e controllate dovrebbero essere incluse nel calcolo delle esposizioni valutate alla luce della soglia di rilevanza.

9. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 25 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. Nel fissare una soglia di rilevanza, è opportuno che le autorità competenti considerino ciascuna esposizione individuale dei singoli fornitori di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato in Italia e che valutino se esso possa essere considerato non rilevante.

10. Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Italia, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure italiane. In tal caso, è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure italiane nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.